Seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento dei dominii collettivi nelle Provincie dell'ex Stato Pontificio.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento dei dominii collettivi nelle Provincie dell'ex Stato Pontificio.

La Camera rammenta che, ieri, fu chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Nelle Provincie degli ex-Stati pontifici e dell'Emilia le università agrarie, comunanze, partecipanze, e le Società comunque esistenti, che non siano puramente civili o commerciali, per la coltivazione o il godimento collettivo di fondi o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono riconosciute come enti morali con Decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura e commercio.

La stessa costituzione in ente morale avrà luogo per gli utenti ai quali sia stata o venga devoluta la proprietà collettiva di fondi a termini degli art. 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489. »

L'onorevole Chimirri, insieme agli onorevoli Roncalli, Rizzo, Tripepi, Torraca, De Nicolò, Cavalieri, Treves, Quintieri, Tiepolo, ha presentato il seguente emendamento: « Nelle Provincie degli Stati ex-pontificii e dell'Emilia le università agrarie, comunanze, partecipanze, e le società esistenti per la coltivazione e il godimento collettivo di fondi, l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche per tutto quanto concerne la gestione dei beni comuni, e sottoposte alle speciali prescrizioni della presente legge.

« Le stesse norme sono applicabili agli utenti ai quali fu o sarà assegnata una parte delle terre gravate, ai termini degli articoli 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, in compenso dei diritti d'uso e delle servitù abolite. »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Chimirri. Fui mosso a presentare l'emendamento testè letto dall'onorevole presidente, ricordando una dotta discussione che ebbe luogo in Senato, nel 1872, in occasione della legge dei Consorzi d'irrigazione. Il progetto, votato dalla Camera, nell'articolo primo conteneva il seguente alinea: « I consorzi d'irrigazione possono venire eretti, rispetto ai terzi, in Enti collettivi, separati e distinti dalle persone dei consorziati, e godere dei benefizi della presente legge, conformandosi alle disposizioni in essa contenute. »

Fu ragionevolmente osservato che l'intervento dell'autorità per erigere in Enti collettivi Consorzi d'indole privata, comunque indirettamente giovevoli al pubblico interesse, era una esagerazione inopportuna di quella deplorevole tendenza, che si compiace di sostituire l'azione del Governo ad ogni iniziativa individuale.

Parve al Senato che la proposta eccedesse lo scopo e i bisogni, ai quali il progetto intendeva di provvedere, e quell'alinea fu eliminato.

Riconosco volentieri che le università e le comunanze agrarie, delle quali ci occupiamo, presentano un interesse sociale maggiore dell'interesse economico dei Consorzi d'irrigazione, e credo perciò che sia utile ed opportuno l'accordare a codeste associazioni una rappresentanza legale per tutto quanto attiene alla gestione de' beni comuni; ma per ottenere codesto scopo non è necessario spingere le cose al segno di costituirle in ente morale.

Infatti nella elegante ed accurata relazione, dandosi ragione dell'articolo 1°, si dice che la Giunta volle provvedere alla legale ricognizione delle comunanze agrarie che preesistevano alla legge del 1888 e di quelle che si formeranno in applicazione degli articoli 3 e 9 di detta legge, ed a questo tende la proposta di erigerle in ente morale.

Aggiunge l'onorevole relatore che si discusse a lungo in seno della Giunta se fosse preferibile la ricognizione della personalità giuridica ovvero l'erezione in ente morale; ma prevalse quest'ultimo avviso considerando che le leggi italiane adoperano promiscuamente tali espressioni e che nell'ente morale si rispecchia meglio il concetto del pubblico interesse.

Non credo che le due espressioni giuridicamente si equivalgano, perchè, se è vero che ogni ente morale è persona giuridica, non potrebbe del pari affermarsi che ogni persona giuridica sia un ente morale.

Le società commerciali sono persone giuridiche, e non sono enti morali. L'ente morale è l'espressione più perfetta della persona